

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI-TECNICHE INCENTIVABILI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”**

*«I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso»*

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” – di seguito denominato “Codice” – per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo per le attività espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, di una fornitura o di un servizio, ivi comprese le attività di collaborazione alle stesse previste dall'art. 1.10 al Codice e di seguito elencate:
  - a) programmazione della spesa;
  - b) Responsabile Unico del Progetto (RUP);
  - c) collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, ivi compresi i responsabili di fase);
  - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - f) redazione del progetto esecutivo;
  - g) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - i) predisposizione dei documenti di gara;
  - j) direzione dei lavori;
  - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
  - l) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (lavori);
  - m) direzione dell'esecuzione;
  - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (forniture e servizi);
  - p) collaudo tecnico – amministrativo;
  - q) regolare esecuzione;
  - r) verifica di conformità;
  - s) collaudo statico (ove necessario);
  - t) coordinamento dei flussi informativi

### **Art. 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica alle procedure relative alla realizzazione di lavori, di forniture e di servizi, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dall'art. 14 del Codice.

**Art. 3**  
**Costituzione e destinazione del fondo**

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, il fondo è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della procedura di affidamento, secondo i criteri riportati ai successivi artt. 7 e 10. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo dell'affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Qualora il valore assunto a base della procedura di affidamento sia diverso dall'importo della fase principale del contratto, si assume come valore di riferimento quello della fase principale del contratto, con esclusione degli importi relativi a opzioni, premi, rinnovi.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. Le somme destinate al fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni affidamento.
5. L'importo del fondo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione dell'appalto si verificano dei ribassi. Le modifiche contrattuali in corso d'opera incrementano il fondo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente appalto principale, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. Il fondo è quindi incrementato per il valore delle nuove opere rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la modifica. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo. In caso di revisioni prezzi, in corso d'opera, previste dalle normative di settore, l'importo del fondo aumenterà proporzionalmente alla rideterminazione contrattuale conseguente.
6. I criteri di riduzione del fondo connessi alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti esclusivamente dal presente Regolamento.
7. L'incentivo di cui al comma 8 è corrisposto dal dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'intervento o, nel caso in cui lo stesso dirigente rientri tra i destinatari dell'incentivo, dal Direttore Generale o da altro dirigente incaricato dal Direttore Generale, su proposta del RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento.
8. La quota pari all'80% del fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il Responsabile Unico del Progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo art. 5, con le modalità e i criteri previsti in sede

di contrattazione integrativa e adottati nel presente Regolamento.

9. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 1, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
  - a. alla modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - c. all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - d. ad attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti anche nella realizzazione degli interventi;
  - e. alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - f. alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
10. L'importo delle risorse di cui al comma 9 è incrementato:
  - b. delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente;
  - c. delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a personale esterno all'amministrazione;
  - d. delle quote parti dell'incentivo non corrisposte perché eccedenti il 100% del trattamento economico complessivo lordo dei destinatari;

L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Direttore Generale, che valuta le esigenze di cui al comma 9, sentiti i dirigenti interessati, e ne stabilisce l'allocazione sempre in aderenza alle tipologie di spesa finanziabili descritte al comma precedente.

#### **Art. 4**

##### **Destinatari e attività oggetto dell'incentivazione: definizioni**

1. Destinatario del presente Regolamento e degli incentivi per le funzioni tecniche è il solo personale dirigente e tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB) inquadrato, a tempo indeterminato o determinato, secondo i contratti collettivi di lavori del comparto Istruzione e Ricerca nel tempo vigenti. E' esclusa la possibilità di nominare e/o incentivare personale docente o ricercatore, nonché personale non strutturato in generale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori titolari di contratto di lavoro autonomo, assegnisti di ricerca, borsisti ecc.
2. Il personale destinatario degli incentivi è individuato secondo le modalità riportate al successivo art. 5 del presente Regolamento in relazione alle attività oggetto di incentivazione di cui all'art. 45 del Codice, di seguito elencate e disciplinate.

##### **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E SUOI COLLABORATORI**

###### **1 – Responsabile Unico di Progetto**

- a. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità e alla tipologia dell'affidamento e deve possedere i requisiti previsti dalla

normativa vigente e dalla eventuale specifica regolamentazione interna dell'Ateneo in materia. In particolare:

- in caso di appalti e concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4 dell'allegato I.2 del Codice e s.m.i.;
  - in caso di forniture o servizi non attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 del Codice;
- b. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- c. Il RUP assicura il coordinamento delle attività di natura amministrativa e svolge funzioni di proposta, informativa, verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, nonché di segnalazione di impedimenti in fase attuativa al fine di assicurare efficacia ed efficienza dell'intervento nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;
- d. Il RUP viene individuato dal Dirigente responsabile della struttura amministrativa competente per l'attuazione dell'intervento, il quale può assumere direttamente tale funzione, purché in possesso dei requisiti di cui alla lettera a). L'individuazione avviene in maniera tale da assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione ma garantendo il possesso di adeguate competenze nella gestione dei progetti di dimensioni ritenute congrue per il lavoro da realizzare. Nel caso dei Dipartimenti e dei Centri di Spesa autonomi, qualora presso gli stessi non presti servizio un Dirigente competente per materia, il RUP è individuato dal Direttore della struttura o dall'organo collegiale di governo della stessa.

#### COLLABORATORI DEL RUP, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

- a. I collaboratori diretti del RUP sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie al corretto espletamento dei propri compiti da parte del RUP e possono anche essere organizzati in struttura permanente di supporto al RUP;
- b. il responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e il responsabile del procedimento per la fase di affidamento previsti dall'art. 15, comma 4, del Codice, se formalmente nominati, svolgono le funzioni e assolvono i compiti attribuiti al responsabile del procedimento dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 nei limiti delle proprie competenze e sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Progetto;
- c. Ai collaboratori tecnici-amministrativi del RUP di cui alla lettera a) deve essere riservata una percentuale a valere sulla quota del fondo, riservata all'incentivazione delle funzioni del RUP e dei suoi collaboratori, proporzionata all'effettivo contributo apportato alle attività del RUP da parte ciascuna unità di personale coinvolta.
- d. Nel caso in cui siano formalmente nominati, sia al Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sia al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, deve essere comunque riservata una quota non inferiore al 15% nell'ambito della quota del fondo del singolo intervento destinata alla incentivazione delle funzioni del RUP e dei suoi collaboratori.

## PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA

È destinatario dell'incentivazione per la fase di programmazione della spesa il personale che svolge le seguenti attività

### *Programmazione triennale lavori pubblici*

- a. Referente del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale;
- b. Personale che collabora alla redazione del suddetto programma, anche in relazione allo specifico intervento

### *Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi*

- a. Referente del programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi
- b. Personale che collabora alla redazione del suddetto programma, anche in relazione allo specifico intervento

Nel caso di interventi non soggetti a inserimento obbligatorio nei programmi triennali, la quota prevista per l'attività di programmazione confluisce in quella prevista per la progettazione.

## PROGETTAZIONE LAVORI

E' destinatario dell'incentivazione per la fase di progettazione il personale che svolge le seguenti attività

### *Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica*

- a. Membri della squadra di progetto che si occupano di definire i vari scenari e le alternative progettuali (ivi compresa la redazione del DOCFAP)
- b. Progettisti che elaborano e sottoscrivono il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
- c. Collaboratori che contribuiscono alla redazione degli elaborati tecnici del PFTE.

### *Redazione del progetto esecutivo*

- a. Progettisti che elaborano e sottoscrivono il Progetto Esecutivo (PE);
- b. Collaboratori alla elaborazione del PE

### *Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione*

- c. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

### *Verifica del progetto ai fini della sua validazione*

- a. Componenti della squadra di verifica del progetto, propedeutica alla validazione da parte del RUP

## PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE

E' destinatario dell'incentivazione per la fase di progettazione il personale che svolge le seguenti attività

### *Redazione e sottoscrizione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4-bis dell'all. 1.7 al Codice*

### *Collaboratori alla redazione del progetto esecutivo*

## PROCEDURA DI GARA

E' destinatario dell'incentivazione per la fase di progettazione il personale che svolge le seguenti attività

### *Attività di predisposizione e controllo dei documenti di gara*

Fermo restando quanto previsto in riferimento alla eventuale nomina formale del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, sono incentivabili le attività svolte da:

- a. Personale dedicato alla predisposizione e al controllo dei documenti di gara, nei limiti delle proprie competenze amministrative o tecniche; rientrano nella suddetta tipologia di attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - i. la predisposizione e il supporto alla redazione del bando di gara e della lettera di invito, degli avvisi, del disciplinare e dei relativi allegati, del capitolato speciale d'appalto, del contratto e di ogni altro documento utile alla singola procedura;
  - ii. la verifica della correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione;
  - iii. la verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico – economici necessari per l'affidamento;
  - iv. le attività amministrative correlate ad eventuali contenziosi con gli operatori economici

## FASE ESECUTIVA

E' destinatario dell'incentivazione per la fase di esecuzione del contratto il personale che svolge le seguenti attività

### *Attività di Direzione dei Lavori e di Direzione dell'Esecuzione*

- a. Il Direttore dei lavori e il Direttore dell'esecuzione del contratto nominati ai sensi dell'art. 114 del Codice che svolgono le attività, funzioni e compiti ivi previsti nonché quelli disciplinati dall'allegato II.14 al Codice;
- b. Nel caso di contratto avente ad oggetto lavori, le attività svolte dai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori e, in particolare:
  - i. uno o più direttori operativi
  - ii. uno o più ispettori di cantiere
  - iii. Coordinatore dei flussi informativi
- c. Nel caso di contratto avente ad oggetto servizi e forniture, le attività svolte dai direttori operativi e da eventuali ulteriori collaboratori del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- d. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

### *Attività di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione*

- a. Collaudatore tecnico-amministrativo
- b. Collaudatore statico (ove necessario)
- c. Attività di verifica di conformità
- d. Attività di verifica di regolare esecuzione

## **Art. 5**

### **Individuazione del personale destinatario dell'incentivazione**

1. Tenuto conto del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nonché degli eventuali indirizzi forniti dal Direttore Generale, il Responsabile della articolazione organizzativa alla quale compete la gestione del singolo lavoro, servizio e fornitura, formula una proposta di costituzione del gruppo di lavoro, da redigersi in base ai modelli allegati al presente regolamento. Le proposte devono tenere conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato, e devono applicare, ove possibile, il principio di rotazione nella scelta delle unità di personale alle quali attribuire le specifiche funzioni tecniche; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della articolazione organizzativa di afferenza del dipendente.
2. La proposta di assegnazione degli incarichi deve riportare, per ogni singola procedura:
  - a. l'importo complessivo dell'intervento utile alla determinazione della consistenza del fondo per l'incentivazione;
  - b. l'importo del fondo destinato ad incentivare le attività del personale;
  - c. i termini entro i quali si prevede debbano essere eseguite le singole prestazioni; in assenza di tale indicazione si considerano i termini massimi per lo svolgimento delle varie fasi previsti dalla normativa vigente nonché il cronoprogramma progettuale;
  - d. l'indicazione del personale al quale conferire gli incarichi incentivabili.
3. Il Responsabile della struttura di cui sopra, in caso di necessità di supporto al RUP per l'espletamento delle attività previste per tale figura dalla normativa vigente, individua, su proposta dello stesso, i collaboratori tecnici – amministrativi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere, tenendo conto di chi concretamente svolgerà le attività. Il personale che svolge attività di supporto diretto al RUP è incentivato nella misura minima prevista dall'art. 4, comma 2, punto 1 del presente regolamento.
4. Le modalità d'individuazione del personale oggetto di incentivazione dovranno comunque rispettare la struttura organizzativa adottata dall'Amministrazione, e più in generale l'organizzazione del lavoro.
5. Il provvedimento di conferimento degli incarichi è adottato dal Dirigente responsabile dell'articolazione organizzativa di cui al comma 1 e viene comunicato ai competenti uffici delle aree che gestiscono le risorse umane per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza. Qualora il Dirigente sia affidatario di uno degli incarichi, il provvedimento di conferimento degli stessi è adottato da altro Dirigente competente o, in mancanza, dal Direttore Generale.
6. Il Dirigente competente vigila sull'andamento annuale delle assegnazioni degli incarichi, al fine di garantire l'equità dell'incentivazione tra il personale individuato per svolgere le attività e di assicurare la congruità con il complessivo sistema premiale di Ateneo, tenuto conto del quadro complessivo della programmazione delle gare di Ateneo.

## **CAPO II – FONDO PER LAVORI**

### **ART. 6**

#### **Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori**

1. L'incentivazione si applica a qualsiasi intervento edilizio a prescindere dalla definizione dello stesso ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia.

2. Sono esclusi dall'incentivo i lavori di verificata semplicità tecnica e amministrativa individuabili dalla mancanza di una pluralità di professionalità e, nel relativo provvedimento di approvazione, sono privi dei principali documenti costituenti il pertinente livello di progetto esecutivo quali: elaborati grafici, computi metrici estimativi e relazioni.

## ART. 7

### Determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale

1. L'importo effettivo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base di gara, con esclusione di tutte le componenti quali opzioni, rinnovi, premi e simili.
2. Nei casi di affidamento diretto l'aliquota è ridotta al 1,5% e la percentuale normalmente assegnata alla fase di gara è sommata a quella prevista per il RUP.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, commi 9 e 10, del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui ai precedenti artt. 4 e 5, sulla base delle percentuali di seguito riportate e costituenti così il 100% del 80%

I. n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori, compresi responsabili di fase)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	20%
4	Gara	10%
5	Esecuzione	35%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>

5. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo per ciascuna delle fasi previste i collaboratori, che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione del lavoro.
6. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto richiesto a ciascuno di essi alla realizzazione dell'attività medesima.
7. In applicazione del principio del risultato, fatta salva eventuale diversa determinazione assunta con espressa motivazione dal Dirigente competente sulla scorta della documentata dimostrazione della non imputabilità dello scostamento al personale che svolge funzioni tecniche l'incentivo è ridotto in caso di scostamento rispetto al progetto di intervento nelle seguenti misure:
  - a. del 20% in presenza di ritardi nel completamento delle opere o di aumenti di spesa non superiori al 50% rispettivamente dei tempi e dei costi programmati;
  - b. del 30% in presenza di ritardi nel completamento delle opere o di aumenti di spesa superiori al 50% rispettivamente dei tempi e dei costi programmati.
8. Le suddette decurtazioni si applicano per la quota residua dell'incentivo che matura dal momento in cui si certificano gli scostamenti che le determinano.

**Art. 8**  
**Lavori di durata pluriennale**

1. Gli incentivi relativi ai lavori di durata inferiore a un anno sono corrisposti in un'unica quota a saldo delle attività con il primo provvedimento utile di liquidazione di cui all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento.
2. Gli incentivi relativi a lavori di durata pluriennale possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Al fine di verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento.
4. La liquidazione della quota finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate all'opera.

**CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI**

**ART. 9**  
**Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi**

1. Contribuiscono all'accantonamento del fondo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 8, e dell'art. 32 dell'allegato II.14.

**Art. 10**  
**Determinazione della percentuale del fondo e ripartizione tra il personale**

1. Per gli affidamenti diretti di forniture, l'importo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota dell'1,5% all'importo a base di procedura, al netto di qualsiasi forma di opzione, rinnovo, premio e simili. La percentuale assegnata alla fase di gara è sommata a quella prevista per il RUP.
2. Per procedure di affidamento per forniture con importo a base di gara, al netto di qualsiasi forma di opzione, rinnovo, premio o simili, compreso tra € 140.000,00 e € 1.000.000,00 l'importo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2%.
3. Nei casi di affidamenti per forniture con importo a base di gara, al netto di qualsiasi forma di opzione, rinnovo, premio o simili, superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% per la parte eccedente tale importo, mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,0% per la parte eccedente tale importo. Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

<b>IMPORTO A BASE DI GARA (G)</b>	<b>INCENTIVO (I)</b>
0,00 < G < 1.000.000,00	$I = G \times 0,02$
1.000.001,00 < G < 5.000.000,00	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,015$
G > 5.000.001,00	$I = 80.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,010$

4. Per gli affidamenti diretti di servizi, l'importo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota dell'1,5% all'importo a base di procedura, al netto di qualsiasi forma di opzione, rinnovo, premio e simili. La percentuale assegnata alla fase di gara è sommata a quella prevista per il RUP.
5. Per procedure di affidamento di servizi con importo a base di gara, al netto di qualsiasi forma di opzione, rinnovo, premio o simili, compreso tra € 140.000,00 e € 1.000.000,00 l'importo del fondo è ottenuto applicando l'aliquota del 2%.
6. Nei casi di affidamenti di servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,75% per la parte eccedente tale importo, mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% per la parte eccedente tale importo. Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

<b>IMPORTO A BASE DI GARA (G)</b>	<b>INCENTIVO (I)</b>
0,00 < G < 1.000.000,00	$I = G \times 0,02$
1.000.001,00 < G < 5.000.000,00	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,0175$
G > 5.000.001,00	$I = 90.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,0150$

7. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, commi 7 e 8, del presente Regolamento.
8. Nel caso delle forniture, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

<b>n°</b>	<b>FASE</b>	<b>%</b>
1	RUP (e collaboratori, compresi i responsabili di fase)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	25%
4	Gara	25%
5	Esecuzione	15%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>

9. In caso di servizi, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori, compresi i responsabili di fase)	30%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	20%
4	Gara	15%
5	Esecuzione	30%
TOTALE		100%

10. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo per ciascuna delle fasi previste i collaboratori, che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione del lavoro.
11. Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto richiesto a ciascuno di essi alla realizzazione dell'attività medesima.

#### **Art. 11**

#### **Forniture e servizi di durata pluriennale**

1. Gli incentivi relativi alle forniture sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai servizi possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Al fine di verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il suddetto limite si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento.

### **CAPO IV – PARTICOLARI FORME DI ACQUISTO**

#### **Art. 12**

#### **Accordo quadro**

1. L'acquisto tramite Accordo Quadro rientra nelle attività previste dal presente Regolamento con la particolarità di avere due livelli distinti e paralleli di incentivazione, come specificato nei commi seguenti.
2. Il primo livello riguarda la procedura di selezione degli Appaltatori dell'Accordo Quadro. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli 7 e 10 prendendo come riferimento la base di gara complessiva dell'Accordo quadro e applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 20%, che è l'incidenza convenzionale della

fase di affidamento generale rispetto ai successivi singoli affidamenti specifici. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori, compresi i responsabili di fase)	15%
2	Programmazione della spesa	15%
3	Progettazione	15%
4	Gara ed esecuzione contratto	55%
TOTALE		100%

3. Il secondo livello riguarda la singola procedura di affidamento all'interno dell'Accordo Quadro stipulato. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli precedenti remunerando le figure intervenute prendendo come riferimento la base di gara della singola procedura e applicando l'aliquota prevista dalla soglia dell'accordo quadro stesso, applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo dell' 80%, che è l'incidenza convenzionale dei singoli affidamenti tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaborator compresi i responsabili di fase)	35%
3	Progettazione	30%
4	Esecuzione	35%
TOTALE		100%

### **Art. 13**

#### **Acquisti tramite centrali di committenza**

1. L'acquisto tramite Centrali di Committenza, quali ad esempio CONSIP, può essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente competente ne ravvisi condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificare l'incentivazione. Sono sempre considerati complessi gli affidamenti rispetto ai quali è necessario procedere con una progettazione e pianificazione delle attività in maniera propedeutica alla formalizzazione dell'ordine non standardizzabile. Devono altresì considerarsi complessi e fonte di specifiche responsabilità l'adesione a convenzioni, accordi quadro e altre forme contrattuali aggregate per l'erogazione di servizi integrati o di particolare complessità tecnologica, logistica o organizzativa.
2. L'importo effettivo del fondo, per le procedure ritenute incentivabili dal Dirigente in base al precedente comma, è ottenuto applicando l'aliquota prevista dagli artt. 7 e 10 all'importo posto a base di affidamento.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3, commi 7 e 8, del presente Regolamento.

4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP e progettazione	30%
2	Programmazione della spesa	10%
3	Gara (da versare alla Centrale di committenza)	15%
4	Esecuzione	35%
TOTALE		100%

5. Qualora l'acquisto venga ritenuto meritevole di incentivazione, l'Amministrazione può destinare, anche su motivata richiesta della centrale di committenza e previa istruttoria finalizzata alla valutazione della richiesta stessa, anche quote ulteriori a quelle della fase di gara ai dipendenti di quest'ultima in relazione alle funzioni tecniche svolte.

#### **Art. 14**

##### **Partenariato Pubblico Privato**

1. Nel caso di realizzazione di un'opera o di un servizio tramite forme di partenariato pubblico privato, la costituzione del fondo e la ripartizione dello stesso vengono proposte dal Dirigente competente, su proposta del RUP, al Direttore Generale e devono essere approvate dal competente Organo di Ateneo contestualmente alla complessiva operazione di partenariato. In nessun caso l'importo del fondo può superare il 2% del valore contrattuale.

#### **Art. 15**

##### **Accordi fra amministrazioni diverse**

1. In caso di realizzazione di un'opera pubblica, di una fornitura o di un servizio tramite accordo fra diverse amministrazioni, si applicano le disposizioni che seguono.
2. Nei casi che l'Accordo sia disciplinato da una apposita convenzione fra le Amministrazioni interessate si prenderà come riferimento il Regolamento o altro atto generale equivalente che disciplina il riconoscimento degli incentivi del soggetto attuatore dell'opera.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nell'accordo tra le amministrazioni dovranno necessariamente essere riportati:
- la descrizione dell'intervento da realizzare
  - il quadro economico dell'opera
  - i ruoli e le fasi affidate alle singole amministrazioni nel procedimento
  - i termini entro i quali devono essere eseguite le attività
4. L'individuazione delle figure dell'Università di Foggia per ricoprire i ruoli e le fasi indicate nell'Accordo, viene fatta secondo le previsioni dei precedenti articoli del presente Regolamento.
5. Gli incentivi spettanti al personale tecnico amministrativo delle altre Amministrazioni vengono determinati in base al Regolamento del soggetto committente o promotore e il relativo importo (al lordo di tutti gli oneri anche a carico Ente) è trasferito all'Amministrazione di

appartenenza del tecnico coinvolto e successivamente liquidato dalla propria Amministrazione nei tempi e nei modi consentiti dall'organizzazione della stessa.

## **CAPO V – NORME COMUNI**

### **Art. 16**

#### **Procedura per la liquidazione della quota del fondo riservata alla incentivazione**

1. La quantificazione dell'incentivo effettivamente erogabile è effettuata dal RUP per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività di cui al precedente art. 4 e previo accertamento e valutazione delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.
2. Il Dirigente Competente, su proposta dei RUP, adotta semestralmente l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento e autorizza i competenti uffici al pagamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
4. Per le attività di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività con l'unico vincolo che si liquidino attività o parti di esse già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite. Nel caso l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, tale limite è incrementato del 15% secondo le attuali disposizioni di legge.
7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite incrementano il fondo di cui all' art. 3, comma 9, del presente Regolamento.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del già menzionato accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al all'art. 3, comma 9, del presente Regolamento.
9. In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. Sono escluse dall'applicazione del presente comma e non determinano decurtazioni delle quote di incentivazione le prestazioni specialistiche di supporto al RUP per le quali sono destinate specifiche risorse nel quadro economico dell'intervento nei limiti previsti dalla normativa vigente.

10. Con l'atto di liquidazione del compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dell'art. 4 comma 6.

#### **Art. 17**

#### **Termini per lo svolgimento delle attività**

1. Nel provvedimento con cui sono assegnate le attività di cui all'art. 4 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge. In caso di mancata indicazione si intendono richiamati i termini previsti dalla normativa vigente nonché i termini previsti dal contratto al quale si riferiscono gli incentivi, fermo restando che comportano decurtazioni dei compensi solo i ritardi non imputabili all'affidatario dell'appalto.

#### **Art. 18**

#### **Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

#### **Art. 18-bis**

#### **Forme alternative di incentivazione**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, resta ferma la possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative agli affidamenti di contratti pubblici attraverso istituti diversi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: premialità ex art. 9 della legge n. 240/2010, compensi incentivanti oggetto di contrattazione integrativa, costituzione di gruppi di lavoro. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decisione dell'Amministrazione di incentivare il personale che svolge le funzioni tecniche attraverso istituti alternativi viene formalizzata negli atti delle singole procedure o, qualora riguardi una pluralità di procedure connesse a una progettazione articolata, con un atto ricognitivo riferito all'intero progetto.

### **CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 19**

#### **Entrata in vigore del Regolamento e norme finali**

1. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione secondo le vigenti disposizioni sulla trasparenza e trasmessi alle parti sindacali a titolo di informazione.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
3. Il Regolamento di cui al D.R. 1556/2024 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatti salvi gli effetti sulle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del

presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.